

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9365

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 10 febbraio 2012

visto il D.P.R. n. 171/91;

visto in particolare l'art. 22 del suddetto D.P.R., il quale consente di attribuire al personale appartenente ai livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e tecnologo, un'indennità, per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E., in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza;

visto l'art. 10 CCNL 1996-1997 relativo al personale ricercatore e tecnologo che prevede la possibilità di attribuire a detto personale una indennità di responsabilità professionale sulla base di quanto disposto dall'art. 22 DPR 171/91;

visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto ricerca del 5 marzo 1998 e 21 febbraio 2002;

viste le precedenti deliberazioni in materia;

vista la nota n. 5680 in data 20.01.2012 con la quale il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati, richiedeva l'attribuzione dell'indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91, al Dott. Andrea Ghigo, responsabile della Divisione Acceleratori dei Laboratori Nazionali di Frascati in sostituzione del Dott. Pantaleo Raimondi;

considerata la funzione che in tale ambito è chiamato a svolgere il dipendente proposto per l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi;

visto il provvedimento organizzativo dei Laboratori Nazionali di Frascati;

vista la deliberazione n. 6806 in data 28 aprile 2000, con la quale il Consiglio Direttivo ha conferito delega alla Giunta Esecutiva

DELIBERA

- 1) Di attribuire al Dott. Andrea Ghigo, in qualità di responsabile della Divisione Acceleratori dei Laboratori Nazionali di Frascati l'indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91, nella misura del 15% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza (esclusa I.I.S.), per il periodo 10.02.2012 – 31.12.2012.
- 2) L' indennità di cui al punto 1 non è cumulabile con altra eventualmente già attribuita allo stesso dipendente per altro incarico, fatta salva un'integrazione ove quella in godimento risulti inferiore a quella di cui alla presente deliberazione.